



Berna, 1° maggio 2019

Destinatari:

i Governi cantionali

**Nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari:
indizione della procedura di consultazione**

Onorevole Presidente,

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 1° maggio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di una nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).

La consultazione terminerà il **22 agosto 2019**.

La nuova ordinanza concretizza la LFINMA, precisando in modo chiaro, fondato e durevole il ruolo e le competenze della FINMA nell'ambito della regolamentazione e della formulazione di standard internazionali così come la ripartizione dei compiti e la sua collaborazione con il DFF. L'ordinanza disciplina segnatamente i seguenti tre aspetti.

1. Precisa le competenze della FINMA nell'ambito dei compiti internazionali e della regolamentazione, delimitandole rispetto alle competenze del Consiglio federale, o del DFF. Ad esempio, stabilisce che, nel quadro dell'adempimento dei compiti internazionali, la FINMA può concludere accordi giuridicamente non vincolanti e, d'intesa con il DFF, rappresenta la Svizzera e ne difende le posizioni in seno agli organismi internazionali.
2. I principi di regolazione di cui all'articolo 7 LFINMA precisano i requisiti per le regolamentazioni della FINMA e stabiliscono come considerare gli aspetti della proporzionalità, della differenziazione e degli standard internazionali nell'attività di regolamentazione.

L'ordinanza prevede inoltre che la FINMA verifichi periodicamente la necessità, l'adeguatezza e l'efficacia delle regolamentazioni esistenti. Analogamente alle prescrizioni per le leggi e le ordinanze sui mercati finanziari, di norma si dovranno elaborare analisi dell'efficacia per tutti i progetti di regolamentazione della FINMA.



In merito al processo di regolamentazione, l'ordinanza disciplina come coinvolgere gli interessati, il pubblico e le autorità cointeressate.

L'ordinanza dispone altresì che un'autodisciplina riconosciuta come standard minimo dalla FINMA sia sottoposta agli stessi processi consultativi delle regolamentazioni FINMA.

3. Per quanto riguarda la collaborazione tra la FINMA e il Consiglio federale (o il DFF), l'ordinanza precisa alcuni requisiti per la formulazione degli obiettivi strategici della FINMA e per il processo di approvazione degli stessi da parte del Consiglio federale. Sancisce inoltre i principi della collaborazione tra la FINMA e il DFF e dello scambio di informazioni reciproco.

La documentazione è disponibile al seguente indirizzo: www.admin.ch > [Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione in corso](#).

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (in versione PDF e Word) al seguente indirizzo:

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Per domande o ulteriori informazioni, presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è a vostra disposizione René Weber, ambasciatore e capo dell'unità organizzativa Coordinamento delle politiche SFI (tel. +41 58 462 32 11) e Oliver Zibung, capo sostituto del Servizio giuridico SFI (tel. +41 58 462 68 20).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, distinti saluti.

Ueli Maurer